



MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

Roma, 10 GEN. 1997

Div. 9[^]

Prot. n. 222293

CIRCOLARE N. 3

**A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI**

LORO SEDI

**Alle RAGIONERIE CENTRALI ed
UFFICI CENTRALI DI RAGIONERIA
presso le Amministrazioni Centrali e
presso l'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato**

LORO SEDI

**Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO**

LORO SEDI

**Alla DIREZIONE GENERALE
TESORO
Servizio V - Divisione I[^]**

S E D E

**Ai MINISTERO DELLE FINANZE
- Dipartimento delle Entrate
- Dipartimento del Territorio
00144**

R O M A

e, per conoscenza:

**Alla CORTE DEI CONTI
Ufficio di Riscontro e Vigilanza
- Sezione I - Vigilanza Entrate
00100**

R O M A

*All'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA BANCA D'ITALIA
- Servizio Rapporti con il Tesoro
00100 . R O M A*

*Alla DIREZIONE GENERALE DEI
SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
S E D E*

OGGETTO: Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.
Seguito circolare n. 7 - prot. 195597 - del 30 gennaio 1995.

1. Premesse

Con la circolare n. 7 - prot. 195597 - del 30 gennaio 1995, questa Ragioneria generale dello Stato, a seguito di varie problematiche segnalate dalla Corte dei conti, ebbe a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni e degli Uffici interessati sulla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il recupero dei crediti indicati in oggetto, contenute nel R.D. 5 settembre 1909, n. 776, coordinate con quelle di cui agli articoli 636 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Nonostante tale iniziativa, si rilevano ancora ritardi ed inadempienze nell'espletamento dei compiti a ciascun ufficio assegnati, per cui la gestione di tali partite di credito risulta carente sia per quanto riguarda il procedimento amministrativo-contabile sia relativamente alla loro corretta rappresentazione nel rendiconto generale dello Stato.

Si impone, pertanto, un ulteriore, incisivo intervento volto a impartire puntuali e particolareggiate istruzioni di servizio, la cui inosservanza potrebbe determinare responsabilità amministrativa, per i riflessi negativi sul conto del patrimonio e sul bilancio dello Stato.

In via preliminare si informa che al fine di superare le difficoltà connesse alla scarsa tempestività delle comunicazioni da parte di alcune Amministrazioni, la Direzione generale del tesoro, a far tempo dall'1 gennaio 1997, invia direttamente alla

Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro le copie degli estratti delle sentenze ricevute dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Ciò, peraltro, non esime le Amministrazioni interessate dall'obbligo di inviare esse stesse copia delle sentenze ricevute alle coesistenti Ragionerie centrali, le quali ne trasmettono ulteriore copia alla consorella del tesoro.

E' da precisare che le disposizioni di cui alla presente circolare si riferiscono unicamente alle somme di pertinenza erariale, da recuperare, in via amministrativa, a cura di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione delle finanze, la quale, precedentemente, in alcuni casi, affidava tale compito agli agenti demaniali. Questi, peraltro, rimangono competenti per la riscossione coattiva delle entrate in argomento.

2. Adempimenti delle Amministrazioni centrali

2.1 Notifica ed esecuzione della sentenza

Le norme richiamate impongono alle Amministrazioni centrali da cui dipendono i funzionari o i contabili che hanno subito condanna da parte della Corte dei conti l'esecuzione delle sentenze e la conseguente riscossione delle somme e delle pene pecuniarie inflitte.

In ossequio alle norme citate, pertanto, le Amministrazioni centrali, non appena ricevuta in forma esecutiva copia della sentenza, ne producono ulteriore copia da inviare alle coesistenti Ragionerie centrali. Esse provvedono, quindi, alla sua immediata notifica, nei modi previsti dal codice di procedura civile (libro terzo - titolo I - articoli 474 e seguenti), intimando al debitore principale ed ai corresponsabili di adempiere l'obbligo del pagamento delle somme previste entro un termine perentorio, che a norma dell'art. 480 del C.P.C. non può essere inferiore a dieci giorni.

Il termine fissato viene portato a conoscenza, unitamente agli estremi della notifica, della coesistente Ragioneria centrale e di quella presso il Ministero del tesoro.

2.2 Pagamento spontaneo da parte del debitore

Nell'avviso di notifica sono indicate le somme dovute per il capitale, per le spese, per la rivalutazione monetaria e per altri accessori, quelle relative ad interessi, le modalità di pagamento, la possibilità di richiedere la rateizzazione e l'obbligo, da parte del debitore, di dare dimostrazione dei versamenti effettuati, mediante l'invio della fotocopia della quietanza di tesoreria mod. 121 TC, ovvero della ricevuta del c/c postale, alla competente Amministrazione.

L'avviso contiene inoltre la precisazione che, in caso di mancato pagamento entro i termini fissati, si procederà all'esecuzione forzata, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora al tasso legale vigente, nonché con l'addebito delle spese di esecuzione.

Si precisa che il pagamento delle somme dovute, da imputare ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'entrata dello Stato, deve essere eseguito, con bollettino a quattro sezioni mod. CH 8 quater, presso qualsiasi Ufficio postale sul c/c n. 31617004, intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, indicando la seguente causale:

*"Sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale _____
n. _____ del _____
Somma dovuta in conto capitale ed altri accessori £. _____ da imputare al
capo X, cap. 3455.
Somma dovuta per interessi £. _____ da imputare al capo X, cap. 3221".*

Per i pagamenti superiori a £. 150.000 la somma complessiva da versare è maggiorata dell'importo dell'imposta di bollo su quietanza, attualmente pari a £. 2.500.

Al fine di evitare possibili errori, si rappresenta l'opportunità di unire alla notifica il bollettino di c/c postale già predisposto.

Coloro che ne abbiano la possibilità possono effettuare il versamento direttamente allo sportello della Tesoreria centrale dello Stato, previa apposizione del visto della Direzione generale del tesoro - Servizio V, divisione 1[^] - sulla relativa distinta di versamento mod. 124 TC, come prescritto dall'art. 276, ultimo comma, delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro.

2.3 Annotazioni dell'Amministrazione centrale

Contestualmente al ricevimento delle decisioni, l'Amministrazione provvede a prenderne nota in apposite scritture dalle quali si possa rilevare il debito e il credito di ciascun funzionario o contabile condannato.

In tale registro, redatto conformemente allo schema di cui all'allegato "A", annota il nome del debitore e degli eventuali corresponsabili, gli estremi della sentenza (con l'indicazione della Sezione giurisdizionale che l'ha emessa) e della notifica, le somme dovute per capitale ed accessori e per interessi, eventualmente distinte per singola rata se dilazionate, nonché i termini di pagamento assegnati.

L'Amministrazione, su comunicazione della Ragioneria centrale del tesoro e in base alle fotocopie delle quietanze, ovvero delle ricevute del c/c postale, acquisite dai debitori, annota, inoltre, i versamenti effettuati e determina volta per volta il credito erariale residuo.

2.4 Recupero del credito da parte dell'Amministrazione centrale

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato al debitore per il pagamento spontaneo, l'Amministrazione provvede, a seconda dei casi, a recuperare il credito vantato nei confronti dei propri funzionari mediante ritenuta sugli stipendi e sugli altri emolumenti cui gli stessi abbiano ancora diritto, ovvero, per i crediti verso i contabili, ad incamerare o ad alienare la cauzione da questi prestata.

Le somme così recuperate vanno versate a cura dell'Amministrazione, anche per il tramite degli Istituti che erogano gli stipendi o le pensioni (Direzioni provinciali del tesoro), **per ogni singolo debitore**, con ordinativo diretto speciale tratto sulla Tesoreria centrale dello Stato, commutabile in quietanza di entrata, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 469 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro, in particolare per quanto riguarda la precisa indicazione della causale del pagamento e delle generalità dell'interessato.

Va precisato che le ritenute sugli emolumenti da corrispondere ai dipendenti o pensionati possono essere effettuate entro il limite di un quinto dello stipendio o della pensione. Pertanto, prima di disporre il recupero, al fine di rispettare tale limite, occorre acquisire dall'Istituto che provvede alla liquidazione delle competenze notizia di eventuali altre trattenute già incidenti sugli emolumenti erogati.

2.5 Trasferimento del credito all'Amministrazione del demanio

Esauriti gli adempimenti descritti senza aver conseguito il totale recupero del credito e promossi gli eventuali atti conservativi da parte dell'Autorità giudiziaria al fine di garantire allo Stato il pieno soddisfacimento dei propri interessi, l'Amministrazione centrale competente provvede a trasferire il credito residuo all'Amministrazione del demanio, con le modalità previste dall'articolo 264 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il trasporto dei crediti al demanio si compie mediante la compilazione di elenchi da trasmettere, in doppio originale, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Copia degli elenchi vistati dalla citata Sezione staccata, con l'attestazione che i crediti ivi indicati sono stati dati in carico agli agenti demaniali, va tempestivamente inviata alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, per l'annullamento contabile delle relative partite, nonché alla coesistente Ragioneria centrale e alla Direzione generale del tesoro.

2.6 Rateizzazione del debito

Nel caso che il debitore, ricevuta la notifica della sentenza, chieda la rateizzazione del debito, la relativa dilazione è concessa con decreto motivato del Direttore generale competente in materia di personale.

Sulla base del decreto concessivo, l'Amministrazione predispone il piano d'ammortamento del debito, indicando il numero e la scadenza delle rate e, per ciascuna di esse, la parte relativa al capitale e quella riferita agli interessi (da calcolare al tasso legale vigente) e lo notifica al debitore.

Copia del piano d'ammortamento, con gli estremi della notifica viene inviata alla Ragioneria centrale presso Ministero del tesoro per il controllo e la contabilizzazione e, per notizia, alla coesistente Ragioneria centrale e alla Direzione generale del tesoro.

In ossequio all'art. 263 del regolamento di contabilità generale dello Stato, applicabile in virtù della disposizione contenuta nell'art. 641 dello stesso regolamento, i crediti per i quali è stata disposta la riscossione rateale non vengono passati all'Amministrazione del demanio per la loro iscrizione a campione.

Nel caso che la riscossione rateale debba essere eseguita ritenendo le somme dovute sulle competenze da liquidare ai dipendenti o ai pensionati, va rispettato il limite di un quinto più sopra ricordato.

2.7 Comunicazioni alla Corte dei conti

Annualmente, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ciascuna Amministrazione centrale invia alla Corte dei conti un prospetto, da predisporre secondo lo schema di cui all'allegato "B", che dimostri, per ogni sentenza ricevuta, con riferimento ai singoli debitori, le somme riscosse con gli estremi delle quietanze di tesoreria, le iniziative adottate per la riscossione di quelle ancora pendenti, le partite trasferite all'Amministrazione demaniale.

Ulteriori due copie del prospetto sono trasmesse alla coesistente Ragioneria centrale, la quale ne trattiene una per i propri atti ed inoltra l'altra alla consorella presso il Ministero del tesoro.

Ove le citate Ragionerie riscontrino errori o irregolarità nel prospetto annuale hanno l'obbligo di rappresentare le proprie osservazioni alla Corte dei conti, oltre che all'Amministrazione interessata.

3. Adempimenti delle Ragionerie presso le Amministrazioni centrali

E' fatto obbligo alle Ragionerie presso le Amministrazioni centrali di istituire le medesime scritture delle Amministrazioni stesse (allegato A), provvedendo alle necessarie annotazioni, in modo da averne perfetta corrispondenza per ciascuna partita di credito.

Non appena ricevuta, trasmettono, inoltre, alla Ragioneria centrale del tesoro copia della sentenza della Corte dei conti.

Infine provvedono a sollecitare l'Amministrazione ogni qual volta rilevino la mancanza di notizie o di documenti occorrenti alle annotazioni d'obbligo.

Come già detto, in caso di non conformità alle proprie scritture del prospetto annuale compilato dall'Amministrazione, ne appurano la causa e comunicano la discordanza alla Corte dei conti e alla consorella presso il Ministero del tesoro.

4. Adempimenti della Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro

4.1 Annotazioni e richiesta notizie

La Ragioneria centrale del tesoro, non appena ricevuta dalla Direzione generale del tesoro copia dell'estratto della sentenza, ne prende immediata nota nel registro cronologico di cui all'allegato "C", in cui riporta gli estremi della sentenza stessa, indicando anche la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che l'ha emessa, le generalità dei debitori e le somme dovute.

Contestualmente, provvede, inoltre, a chiedere all'Amministrazione da cui dipende il funzionario o il contabile che ha subito la condanna e alla coesistente Ragioneria centrale gli estremi della notifica della sentenza e il termine ingiunto per il pagamento.

4.2 Prenotazione nel registro mod. 102 T

Acquisite tali informazioni nel minor tempo possibile, anche via telefax, cui seguirà l'invio normale a mezzo posta, provvede immediatamente a prenotare in via informatica nel registro mod. 102 T, con la scadenza assegnata, al capitolo 3455 del Capo X, il carico relativo al capitale e ad ogni altro onere accessorio connesso (spese, rivalutazione monetaria, ecc.) e al medesimo capo X, capitolo 3221 il credito riferito agli interessi.

E' da precisare che le due notizie contabili vengono acquisite, per ogni singolo debitore, in un unico conto, al quale il Sistema informativo della Ragioneria generale attribuisce automaticamente un codice da prendere a riferimento per la gestione contabile della partita.

Contemporaneamente, la stessa Ragioneria annota sul registro cronologico, più sopra citato, i termini di scadenza, l'avvenuta prenotazione e la relativa data.

Se decorso un mese dalla richiesta non ha ancora ricevuto dall'Amministrazione centrale la notizia relativa al termine di pagamento, deve provvedere comunque alla prenotazione sul mod. 102 T, assumendo come scadenza provvisoria la data del giorno in cui compie l'operazione.

Acquisita definitivamente la data esatta di scadenza, procede all'annullamento della prenotazione provvisoria, sostituendola con quella definitiva, ovvero, previa opportuna annotazione degli effettivi termini di pagamento, provvede, alla fine

dell'esercizio, al calcolo differenziale (positivo o negativo) degli interessi per il periodo intercorrente tra la data di effettiva scadenza e quella della prenotazione contabile, comunicando l'eventuale variazione al Sistema informativo.

Nel caso di rateizzazione del debito, controlla e contabilizza il relativo piano d'ammortamento.

4.3 Adempimenti e controllo sui versamenti

In sede di versamento, eseguito in via spontanea dall'obbligato stesso o, per conto di questi, dall'Amministrazione che ha effettuato il recupero, la Direzione generale del tesoro, ai sensi del richiamato art. 469 delle I.G.S.T., provvede ad apporre il proprio visto sulla relativa distinta mod. 124 TC che le viene presentata dal debitore in caso versi allo sportello della Tesoreria centrale, ovvero che le perviene dalla Tesoreria stessa se il versamento è stato effettuato presso un ufficio postale. In questo caso riceve anche il certificato di allibramento del c/c postale, dal quale ricavare le notizie occorrenti.

Per la corretta contabilizzazione del versamento, la distinta mod. 124 TC viene inoltrata alla Ragioneria centrale del tesoro, la quale, nell'apposito spazio, annota il codice meccanografico che contraddistingue la prenotazione di carico sul mod. 102 T a suo tempo effettuata e verifica che sia stata correttamente indicata l'imputazione ai capitoli di bilancio delle somme dovute.

Analoga annotazione viene apposta sul mod. 56 che la Direzione generale del tesoro emette per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle somme recuperate dalle Amministrazioni interessate e versate dalle stesse mediante ordinativo diretto speciale da commutare in quietanza di entrata.

In caso di tardivo versamento provvede a calcolare gli interessi al tasso legale vigente e ad attribuire la somma versata secondo le prescrizioni degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

L'imputazione è fatta, iniziando dal debito o dalla rata scaduti in data più remota, prima agli interessi, scorporandoli eventualmente dalla somma versata, e, quindi, alla parte in conto capitale.

Il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato determina gli interessi al 31 dicembre di ogni anno e li prospetta, sui conti accesi ai debitori, distintamente per ogni singolo esercizio. Il debito per interessi ad una certa data corrisponde, quindi, alla somma tra quelli calcolati dal sistema stesso a tutto il 31 dicembre precedente e quelli dovuti dal 1° gennaio fino alla data di versamento.

Effettuate sulla distinta di versamento le operazioni contabili descritte, delle quali viene presa nota ai fini della successiva verifica della corretta emissione della quietanza, la Ragioneria centrale restituisce la distinta alla Direzione generale del tesoro.

E' appena da ricordare che è vietata qualsiasi forma di anatocismo. Pertanto, gli interessi vanno calcolati soltanto sulle somme dovute per quota capitale e oneri accessori e non anche sulla quota interessi.

Emessa la quietanza, che viene inoltrata al versante, la Tesoreria centrale ne trasmette l'estratto alla Direzione generale del tesoro, la quale ne produce copia e la invia alla stessa Ragioneria centrale del tesoro. Questa la controlla per verificarne la congruenza con i dati e gli elementi contenuti nell'archivio informatico e con le annotazioni effettuate in sede di visto fattura, accertandone la regolare acquisizione da parte del sistema informativo. Ne trasmette, quindi, a sua volta, copia alla Ragioneria presso l'Amministrazione interessata ed alla stessa Amministrazione centrale.

Provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alle eventuali rettifiche di importo, di imputazione, di codice versante da apportare alla quietanza con le transazioni previste dal sistema informativo.

4.4 Altri adempimenti

Alla fine di ogni anno la Ragioneria centrale del tesoro verifica la corrispondenza delle proprie scritture con quelle tenute dalla Direzione generale del tesoro e con le situazioni trasmesse dalle varie Amministrazioni alla Corte dei conti.

Accerta con tempestività di aver ricevuto dalle Ragionerie consorelle tutte le copie delle sentenze a lei già pervenute dalla Direzione generale del tesoro. L'eventuale discordanza rilevata, dopo aver appurato se l'inadempienza sia da addebitare alla competente Ragioneria centrale o all'Amministrazione, è segnalata a questa Ragioneria generale dello Stato.

Al fine di avere facilitati i compiti in sede di controllo, istituisce il medesimo partitario di cui all'allegato A, intestato ad ogni singolo debitore, dove annotare la sentenza, l'ammontare del debito e la sua scadenza (se rateizzato, il numero, l'ammontare e la scadenza delle rate), la ripartizione tra capitale ed interessi, gli estremi delle quietanze di tesoreria e, nelle osservazioni, qualsiasi altra notizia di cui ravvisi la necessità, comprese le operazioni compiute in sede di visto fattura di cui al punto 4.3.

Tutte le operazioni di carattere informatico sono contenute nella guida operativa messa a disposizione dall'I.G.S.S.M., al quale possono essere richieste più dettagliate istruzioni e delucidazioni.

5. Ragionerie provinciali dello Stato

Le Ragionerie provinciali dello Stato, a far tempo dall'1 gennaio 1997, cessano qualsiasi competenza amministrativa e contabile sulle entrate connesse alla riscossione dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.

Ove rilevino versamenti eseguiti sulle locali Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, provvedono a che le somme relative siano trasferite alla Tesoreria centrale dello Stato, fornendone contestuale informazione alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

Si fa riserva di successive disposizioni per il trasferimento dei carichi pregressi alla Ragioneria centrale del tesoro, non appena ne verrà appurata la reale consistenza da parte delle Amministrazioni centrali.

A decorrere dall'1 gennaio 1997 nessuna prenotazione deve essere più movimentata se non per quietanze relative a versamenti dell'esercizio 1996 da imputare ai residui.

6. Sezioni di tesoreria provinciale e Tesoreria centrale dello Stato

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, d'intesa con la Direzione generale del tesoro e con la scrivente, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1997 le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato non accettino più versamenti al capitolo 3455 del quadro di classificazione delle entrate erariali.

La competenza è attribuita in via esclusiva alla Tesoreria centrale dello Stato.

Eventuali somme, accreditate dagli Uffici postali alle Sezioni di tesoreria provinciale in data successiva al 1° gennaio 1997, sono trasferite alla Tesoreria centrale, con esclusione di quelle riferite a versamenti dell'esercizio 1996 da imputare ai residui.

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro saranno inviati tutti i documenti previsti dalle istruzioni sul servizio di tesoreria.

7. Conclusioni

Tutti gli Uffici cui la presente è diretta, per la parte di rispettiva competenza, sono pregati di volersi adoperare con rigorosa cura, affinché sia data puntuale e completa attuazione alle istruzioni che precedono, onde pervenire alla definizione di tutte le problematiche emerse.

Le Amministrazioni centrali sono pregate, inoltre, di voler cortesemente comunicare alla scrivente la Direzione generale e, nell'ambito di questa, la divisione nella cui competenza ricade l'esecuzione e la gestione amministrativa delle sentenze di cui trattasi.

9 Sarà gradito ricevere cortese assicurazione di ricevuta ed adempimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

V. Mondino

MINISTERO _____

Direzione Generale _____

Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili
derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti

- Art. 636 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
- R.D. 5 settembre 1909, n. 776
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. _____ del _____

PARTITARIO DEI CREDITI

Modalità di compilazione

Il partitario è tenuto sia dalle Amministrazioni centrali, sia dalle Ragionerie presso le stesse Amministrazioni e, distintamente per ogni Amministrazione, dalla Ragioneria centrale del tesoro.

Si compone di un frontespizio che contiene l'intestazione dell'Amministrazione interessata e di un'unica sezione che accoglie nello spazio superiore la parte descrittiva riguardante il debito e il debitore e, nel prospetto che segue immediatamente, le notizie contabili per la determinazione della situazione debitoria del soggetto nei confronti del quale fu emessa sentenza di condanna.

A) Frontespizio

Nel partitario tenuto dalle Ragionerie centrali, compresa quella del tesoro, in luogo della Direzione generale va indicata la stessa Ragioneria che lo detiene, mentre immediatamente sotto al titolo "partitario dei crediti" va inserita la denominazione dell'Amministrazione cui il partitario si riferisce.

B) Prospetto

- Colonna 1 -** Questa colonna è comune per tutte le sezioni:
- a) - per la sezione "Ammontare dei crediti" riporta la data di registrazione;
 - b) - per la sezione "Versamenti" registra il giorno di effettivo versamento nel c/c postale intestato alla Tesoreria centrale;
 - c) - per la sezione "Crediti trasferiti al Demanio" riporta la data del giorno in cui è stata ricevuta dalla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate copia vistata degli elenchi dei crediti trasferiti;
- Nella sezione "Crediti residui", accogliendo notizie di sintesi derivanti dalle movimentazioni contabili delle sezioni che la precedono, il saldo risultante reca la stessa data delle singole movimentazioni ed è posto sulla medesima riga.
- Colonna 2 -** Qualora sia stata concessa la dilazione del debito, riporta il numero progressivo della rata, altrimenti rimane vuota;

- Colonna 3 -** Vi è riportata la somma tra la quota capitale, la rivalutazione monetaria, le spese di lite ed ogni altro accessorio, relativi al debito complessivo, come determinati in sede di esecuzione della sentenza, o inerenti ad ogni singola rata, definita dal piano di ammortamento;
- Colonna 4 -** Registra gli interessi determinati in sede di esecuzione della sentenza o risultanti dal piano di ammortamento, e quelli calcolati per i ritardati versamenti. In quest'ultimo caso, vanno aggiornati alla fine di ogni anno;
- Colonna 5 -** Riporta il termine fissato per il pagamento dell'intero debito o di ogni singola rata;
- Colonna 6 -** Vi si annotano gli estremi della quietanza di tesoreria;
- Colonna 7 -** Riporta la somma versata per capitale ed accessori, imputata al capitolo 3455 del bilancio dello Stato;
- Colonna 8 -** Registra la somma versata per interessi, imputata al capitolo 3221 del bilancio dello Stato;
- Colonna 9 -** Vi è indicato il credito in conto capitale trasferito in carico agli agenti demaniali;
- Colonna 10 -** Riporta l'ammontare degli interessi trasferiti in carico agli agenti demaniali;
- Colonna 11 -** Registra il saldo tra l'importo di colonna 3 e la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
- Colonna 12 -** Registra il saldo tra l'importo di colonna 4 e la somma degli importi delle colonne 8 e 10;
- Colonna 13 -** Vi è indicata ogni utile notizia inerente alle registrazioni contabili effettuate (ad esempio, gli estremi degli elenchi restituiti dalla Sezione staccata delle Direzione regionale delle entrate, contenenti i crediti trasferiti all'Amministrazione demaniale, le operazioni compiute in sede di visto fattura, il carico degli interessi alla fine di ogni anno ecc.).

MINISTERO _____

Direzione Generale _____

RIEPILOGO

dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti

Situazione al _____

- Art. 636 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827

- R.D. 5 settembre 1909, n. 776

- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. _____ del _____

Il Direttore Generale

Modalità di compilazione

Il registro si compone di un frontespizio e di due sezioni interne, contrapposte e contigue, di uguale numero di righe perfettamente coincidenti.

La sezione 1 accoglie, oltre ad una parte descrittiva (da colonna 1 a colonna 4), tutte le notizie contabili relative al carico, sia se dovuto in unica soluzione così come notificato (da colonna 5 a colonna 7), sia se ne è stata concessa dilazione rateale (rimanenti colonne).

In questo caso si hanno tre distinte suddivisioni: quella riguardante il numero delle rate e l'importo di una rata (da colonna 8 a colonna 10); quella relativa al debito complessivo, come determinato in sede di compilazione del piano d'ammortamento (da colonna 11 a colonna 13); ed, infine quella inerente alle rate scadute alla data cui si riferisce il prospetto (da colonna 14 a colonna 16).

La sezione 2 riguarda i versamenti complessivamente eseguiti fino alla data di compilazione e il debito residuo, con riferimento ad ogni singola suddivisione della sezione "carico", come sopra indicate.

Entrambe le sezioni accolgono, per ogni debitore e sentenza elencati, dati contabili complessivi, totalizzati, cioè, dalla data della sentenza fino alla data cui si riferisce la situazione.

Le sezioni registrano:

A) - Sezione 1 - Carico

- Colonna 1 - Numero progressivo delle sentenze elencate;
- Colonna 2 - Generalità del debitore;
- Colonna 3 - Estremi della sentenza, con l'indicazione della Sezione giurisdizionale che l'ha emessa;
- Colonna 4 - Data di notifica della sentenza;
- Colonna 5 - Quota capitale e relativi accessori del debito, così come notificati al debitore;
- Colonna 6 - Quota interessi, come notificati;

- Colonna 7 -** Quota interessi liquidati, successivamente alla notifica, annualmente o all'atto della riscossione, in caso di mancato o tardivo pagamento;
- Colonna 8 -** Numero delle rate di dilazione del debito;
- Colonna 9 -** Quota capitale e relativi accessori di ogni singola rata;
- Colonna 10 -** Quota interessi di ogni singola rata;
- Colonna 11 -** Ammontare complessivo delle quote capitale di tutte le rate, come determinate nel piano d'ammortamento;
- Colonna 12 -** Ammontare complessivo delle quote interessi di tutte le rate, come determinate nel piano d'ammortamento;
- Colonna 13 -** Ammontare degli interessi liquidati alla fine di ogni anno o in sede di riscossione delle rate, in caso di mancato o tardivo pagamento. Corrisponde all'importo di colonna 16;
- Colonna 14 -** Ammontare delle quote capitale di tutte le rate già scadute alla data di compilazione del prospetto;
- Colonna 15 -** Ammontare delle quote interessi di tutte le rate già scadute alla data cui si riferisce il prospetto;
- Colonna 16 -** Ammontare degli interessi liquidati, sulle rate già scadute, alla fine dell'anno o in sede di riscossione delle stesse, in caso di mancato o ritardato pagamento. Corrisponde all'importo di colonna 13;

B) - Sezione 2 - Scarico

- Colonna 17 -** Somma complessivamente pagata in conto capitale e relativi accessori del debito non rateizzato;
- Colonna 18 -** Somma complessivamente pagata in conto interessi del debito non rateizzato;
- Colonna 19 -** Quota capitale del debito residuo non rateizzato. Corrisponde alla differenza tra l'importo della colonna 5 e quello della colonna 17;

- Colonna 20** - Quota interessi del debito residuo non rateizzato. Corrisponde alla differenza tra gli importi delle colonne 6 e 7 e quello di colonna 18;
- Colonna 21** - Somma complessivamente pagata in conto capitale e relativi accessori del debito rateizzato;
- Colonna 22** - Somma complessivamente pagata in conto interessi del debito rateizzato;
- Colonna 23** - Numero delle rate scadute alla data cui si riferisce il prospetto;
- Colonna 24** - Quota capitale del debito residuo per rate già scadute e non pagate. Corrisponde alla differenza tra l'importo della colonna 14 e quello della colonna 21;
- Colonna 25** - Quota interessi del debito residuo per rate già scadute e non pagate: Corrisponde alla differenza tra l'importo delle colonne 15 e 16 e quello di colonna 22;
- Colonna 26** - Numero delle rate ancora da scadere;
- Colonna 27** - Quota capitale delle rate ancora da scadere alla data cui si riferisce il prospetto. Corrisponde alla differenza tra l'importo di colonna 11 e l'importo di colonna 14. E' pari, anche, al prodotto tra l'importo di colonna 26 e l'importo di colonna 9;
- Colonna 28** - Quota interessi delle rate ancora da scadere. Corrisponde alla differenza tra l'importo della colonna 12 e quello della colonna 15. E' pari, anche, al prodotto tra l'importo di colonna 26 e l'importo di colonna 10;
- Colonna 29** - Quota capitale del debito complessivo residuo, derivante sia dalle rate già scadute e non pagate, sia da quelle ancora da scadere. Corrisponde alla somma delle colonne 24 e 27;
- Colonna 30** - Quota interessi del debito complessivo residuo, derivante sia dalle rate già scadute e non pagate, sia da quelle ancora da scadere, risultanti dal piano d'ammortamento. Corrisponde alla somma delle colonne 25 e 28.

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato
- Ragioneria Centrale presso il Ministero del Tesoro -

REGISTRO CRONOLOGICO

delle sentenze pronunciate dalla Corte dei conti
a carico di funzionari e contabili dello Stato

- Art. 636 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
- R.D. 5 settembre 1909, n. 776
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. _____ del _____

Modalità di compilazione

Il registro è tenuto dalla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e consente di annotare le sentenze ricevute dalla Direzione generale del tesoro, prima che pervengano le notizie relative alla data di notifica e ai termini di pagamento.

- Colonna 1** - N. progressivo delle sentenze;
- Colonna 2** - Generalità del debitore e degli eventuali coobbligati;
- Colonna 3** - Estremi della sentenza, con l'indicazione della Sezione giurisdizionale che l'ha emessa;
- Colonna 4** - Data di notifica della sentenza;
- Colonna 5** - Somma dovuta in conto capitale;
- Colonna 6** - Somma dovuta per interessi;
- Colonna 7** - Termine di pagamento del debito;
- Colonna 8** - Data di prenotazione nel mod. 102 T;
- Colonna 9** - Annotazioni.